



Milano, 18 Settembre 2017

MEMORIA

Osservazioni critiche al DDL 2864

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

La FIMA Federazione Italiana Mercanti d'Arte esprime viva preoccupazione per alcuni contenuti del Disegno di Legge n. 2864 riguardante le *"disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*, approvato dalla Camera dei deputati il 22 Giugno 2017.

Tale provvedimento apporta delle modifiche al codice penale inserendo, dopo il titolo VIII, il Titolo VIII-bis *"dei delitti contro il patrimonio culturale"*.

Questa modifica si prefigge di stabilire un trattamento sanzionatorio improntato a una maggiore severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale.

Tuttavia, questo inasprimento delle pene va in particolar modo a colpire la categoria degli antiquari in quanto sono previste delle aggravanti specifiche per chi svolge attività di commercio.

Preliminarmente all'analisi del testo, è necessario introdurre una problematica particolarmente rilevante per l'antiquario vale a dire quella relativa alla non assoluta certezza dell'autenticità dell'opera soprattutto se questa è acquistata da un soggetto che non è l'autore materiale.

Pertanto, occorre chiedersi entro quali limiti l'acquirente dell'opera sia tutelato.

Il Codice Civile all'art. 1147 prevede che chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto si considera *"possessore di buona fede"*.

Inoltre, la buona fede si presume ed è sufficiente che ci sia stata al momento dell'acquisto.

Con riferimento ai beni mobili, all'art. 1153 è previsto che colui che li riceve da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso.

In questo caso occorre però che la buona fede sussista al momento della consegna e che vi sia un titolo idoneo al trasferimento della proprietà stessa.

Su tale problematica si è interrogata anche la Cassazione stabilendo che, *"la buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., per l'acquisto "a non domino" della proprietà di beni mobili, deve ricorrere in capo all'acquirente al momento dell'acquisto ("mala fides superveniens non nocet") e la relativa presunzione di sussistenza, può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni*



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com'è normale, trattandosi di accertare l'esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all'acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene. Gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all'acquisto" (n. 9782/1999).

Pertanto, la presunzione di buona fede implica che colui che intende contestare la sua sussistenza (in capo a chi abbia acquistato il bene da chi non ne era proprietario) abbia l'onere di fornire gli elementi idonei alla formulazione di un dubbio che derivi da circostanze serie e concrete, e non meramente ipotetiche (n. 13642/2000).

Quindi, è da escludere la buona fede solo nel caso in cui l'acquirente (antiquario), pur in presenza di tali circostanze, non abbia svolto le necessarie indagini dettate da una pur minima diligenza, e, comunque, abbia le necessarie conoscenze per individuare l'illiceità di una determinata opera.

L'acquisto dell'opera d'arte accompagnato invece dalla buona fede si deve ritenere esistente laddove vi siano degli elementi inconfutabili a provare la buona fede dell'antiquario.

Tali elementi potrebbero essere la corresponsione di una congrua cifra, l'assenza di elementi palesi che potessero far sorgere nell'acquirente il dubbio sulla provenienza dell'opera, e, in questi casi, la negligenza non può essere ascritta.

Nell'analizzare i singoli articoli, si evidenziano forti elementi di criticità che di seguito si espongono.

- art. 518 sexies - illecita detenzione di beni culturali:

*"fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale **sapendo** della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro".*

In tale articolo ciò che particolarmente colpisce è la parola "*sapendo*".

Tale termine appare alquanto generico ed è necessario modificarlo con l'espressione "*essendo certo*".

Occorre infatti considerare che la "certezza" si acquisisce attraverso una serie di elementi che non lasciano alcun ombra dubbio.

Ad esempio, tali elementi potrebbero riguardare la/le persona/e da cui si è acquistata l'opera, il prezzo, il luogo dove è avvenuto lo scambio ecc.





- art. 518 septies - violazione in materia di alienazione di beni culturali:

“è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 80.000 euro

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali (...)

In questo caso ci troviamo davanti ad un reato che sottende un illecito amministrativo, ossia la mancata acquisizione dell'autorizzazione, la mancata denuncia degli atti di trasferimento, profilo rispetto al quale la pena prevista appare eccessivamente severa.

Appare, quindi, più equo modificare il testo prevedendo una sanzione di tipo alternativo detentivo/pecuniario con: *“la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 80.000 euro”* vista la tenuità del reato.

Inoltre, tale articolo contrasta con l'indirizzo contenuto nell'art. 1 comma 175 della recentissima legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Tale disposizione, è esplicitamente finalizzata a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato.

A tal fine vengono sottratte alla tutela prevista per i beni culturali una serie di opere tra le quali quelle che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *“eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”* purchè opera di autori viventi e non più vecchie di 50 anni.

Le tutele previste dalla presente proposta, invece, sembrano colpire indistintamente tutti beni culturali.

- art. 518 octies - uscita o esportazione illecite di beni culturali.

“chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Tale articolo sposta nel codice penale, il delitto di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali, prevedendo che, nel caso in cui il reato sia commesso da “chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p.”



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



La norma trasforma la contravvenzione, prevista dal 174, in un reato di natura delittuosa.

La scelta di prevedere una sanzione così pesante appare sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere, più precisamente rientra nella fattispecie delle contravvenzioni e, nonostante sia stata giustamente prevista una sanzione di tipo alternativo, l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p. risulta alquanto eccessiva.

- art. 518 duodecies- contraffazione di opere d'arte.

"è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa fino a 10.000 euro:

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,"

Tale reato corrisponde a quanto affermato nell'art. 178 del Cod. beni culturali ma si prevede un inasprimento della pena.

In particolare è previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale ed alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30.

Anche in questo caso, risulta eccessivo questo innalzamento di pena in considerazione del non concorso alla contraffazione, alterazione o riproduzione.

A tal fine, sempre al fine di tutelare l'antiquario che agisce in buona fede, risulta opportuno aggiungere nel testo alla lettera b) dopo la parola "esemplare", l'espressione: *"di cui sia certa la contraffazione, alterazione o riproduzione di"*

- art. 518-quinquiesdecies

In quest'articolo, è prevista un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.).

Anche in questo caso si evidenzia l'evidente disvalore che viene attribuito allo svolgimento dell'attività commerciale che non appare giustificato da evidenze oggettive.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Operazioni sotto copertura

Per ultimo, all'art. 3 è prevista la modifica all'art. 9, comma 1 legge 146/2006, riguardante le "operazioni sotto copertura", prevedendo che gli ufficiali di polizia esperti del settore, possano effettuare questo tipo di operazione al solo fine di acquisire elementi di prova.

Si evidenzia che questo tipo di operazioni sono effettuate per alcune tipologie di reati come riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti contro la personalità individuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, delitti commessi con finalità di terrorismo e tanti altri ancora che, data la loro rilevanza, non sembrano possano essere paragonati ai reati contro il patrimonio culturale senza alcuna differenziazione.

In conclusione, alla luce delle criticità evidenziate, occorre procedere ad una profonda rideterminazione delle sanzioni, con particolare riferimento alla circostanza aggravante, in quanto, laddove tale provvedimento venisse approvato senza modifiche, la categoria degli antiquari sarebbe in assoluto quella maggiormente penalizzata.